ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Padova, 22 settembre 2021

Circolare n° 9/2021

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Decreto Green Pass – D.L. 127/2021 – normativa datori di lavoro privati.

Gentili **Clienti**, Vi inviamo una sintesi relativa alle novità introdotte dal **D.L. n. 127/2021** relative all'**obbligo di utilizzo delle Certificazioni Verdi Covid-19 nei luoghi di lavoro privato** a partire dal 15/10/2021 fino a tutto il 31/12/2021.

IMPIEGO CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

L'art. 3 del D.L. n. 127/2021 introduce il nuovo art. 9-septies al D.L. n. 52/2021 che disciplina l'**impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo privato**. Si ricorda che tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19;
- la guarigione dal Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento;
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

OBBLIGO E VALIDITA'

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. Tale obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro di datori di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.

ESCLUSIONE

L'obbligo non si applica ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. *Inoltre, i lavoratori che* svolgeranno l'attività in smart working presso il proprio domicilio non saranno soggetti ad alcun obbligo; in ogni caso il datore di lavoro non è obbligato ad accordare il lavoro da remoto ma potrà farlo qualora ritenga che possa soddisfare le esigenze organizzative e produttive dell'azienda.

VERIFICA POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – MODALITA' OPERATIVE

Tutti i datori di lavoro privati dovranno verificare il rispetto degli obblighi di cui sopra e, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento del possesso della certificazione verde covid-19. Le verifiche delle certificazioni verdi covid-19 verranno effettuate mediante l'App VerificaC19.

MANCATO POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

I lavoratori dei datori di lavoro privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro,

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

sono considerati <u>assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione</u> e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. L'assenza ingiustificata non avrà conseguenze disciplinari e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il lavoratore potrà essere oggetto di sanzione disciplinare nel caso in cui acceda al luogo di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19.

<u>Imprese con meno di 15 dipendenti</u> > dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un <u>periodo non superiore a dieci giorni</u>, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, verrà applicata una **sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro** ai **datori di lavoro** che non rispettano i seguenti obblighi:

- Controllo del possesso della certificazione verde covid-19 a chi ha l'obbligo di esibirlo;
- Mancata adozione delle misure organizzative utili ad effettuare il controllo anzidetto.

La sanzione verrà raddoppiata qualora la violazione venga reiterata.

Ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19 potrà essere applicata una sanzione amministrativa da 600 euro a 1.500 euro.

Pertanto, i datori di lavoro dovranno:

- 1. Organizzare la verifica del possesso del green pass mediante app VerificaC19;
- 2. Nominare i soggetti delegati alla verifica del possesso del green pass;
- 3. Informare il personale aziendale che accedono al luogo di lavoro della vigenza di tali obblighi;
- **4.** Effettuare tali verifiche per il periodo decorrente dal 15/10/2021 a tutto il 31/12/2021.

Nei prossimi giorni verranno pubblicate da parte delle Autorità competenti maggiori **indicazioni e chiarimenti operativi** sull'applicazione della normativa analizzata che provvederemo quanto prima a comunicarVi.

Infine, per maggiori informazioni sul Certificato Verde Covid-19 e sulla App VerificaC19 potrete consultare il seguente link https://www.dgc.gov.it/web/

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

I Professionisti dello Studio Bertagnin